



CODICE DEL CONSUMO

Art. 93 cod. cons.

Mancato o inesatto adempimento

Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e' stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Versione in vigore dal 8 ottobre 2005 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 giugno 2011 - versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice del consumo
Estremi	Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Parte	III — Il rapporto di consumo
Titolo	IV — Disposizioni relative ai singoli contratti
Capo	II — Servizi turistici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-del-consumo/art-93-mancato-o-inesatto-adempimento/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it